

Campania/2024/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Più Europa"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 57/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3812 del 23/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SCCAM n. 1253/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Più Europa" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di € 16.480,44, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 0,00. Le spese effettuate sono anch'esse pari ad euro 16.480,44 di cui euro 7.000,00 per spese dovute ad attività promozionali, di rappresentanza, convegni e aggiornamento (U12), euro 89,95 rela-

tive alla gestione del conto corrente bancario (U16) e, infine, euro 9.360,00 (U17) da ricollegarsi alla restituzione al Consiglio regionale del fondo cassa in seguito allo scioglimento del gruppo avvenuto in data 5 settembre 2023.

Con deliberazione n. 56/2024/FRG del 15/03/2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota n. 7171 trasmessa a mezzo PEC il 12/04/2024 (Prot. Cdc. n. 2627 di pari data) a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "Più Europa" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la deliberazione n. 56/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati

del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale

preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non *“regolarmente”* rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di

tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica" essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *"non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di*

cui al DPCM 21 dicembre 2012” (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull’applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini “inerenza sostanziale” e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi). Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3 DPCM); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).*

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, l’art. 40, comma 1, dello Statuto prevede che *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari,*

che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (intitolata “Funzionamento dei gruppi consiliari”).

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, “a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari”.

Peraltro, la Sezione evidenzia che la legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 è intervenuta su tale disciplina disponendo testualmente: “Il terzo capoverso dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole “L'Ufficio di Presidenza destina” alla parola “unità” è abrogato” (art. 12). L’articolo 17 (Disposizioni transitorie) della medesima legge regionale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, “gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti”.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE “PIÙ EUROPA”

Come sopra indicato, con nota prot. n. 3812 del 23/02/2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare “Più Europa”.

Si riporta il prospetto trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	16.480,44
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	0
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	16.480,44
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	7.000,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0
16)	Altre spese - Commissioni e oneri bancari	89,95
17)	Bonifico di restituzione somme	9.390,49
	TOTALE USCITE	16.480,44
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	0
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE rimosse nell'esercizio	16.480,44
	USCITE pagate nell'esercizio	16.480,44
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal prospetto sopra riportato emerge che il gruppo "Più Europa", ha sostenuto 7.000,00 euro di spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento (U12), oltre a spese relative alla gestione del conto corrente bancario per euro 89,95 (U16) e alla restituzione al Consiglio regionale del fondo cassa di euro 9.390,49 in seguito allo scioglimento dello stesso avvenuto in data 5 settembre 2023.

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è completamente azzerato e tale importo colima con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 16.480,44.

Giova osservare che, come sopra ricordato, il gruppo si è costituito il 17 novembre 2022, è si è poi sciolto in data 5 settembre 2023.

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" prevede che: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, ai gruppi consiliari spettava, per il 2023, un contributo annuo per Consigliere di euro $5000 + [(0,05 \times 5.592.175) / 51] =$ euro 10.482,52, pari a euro $(10.482,52 : 12 =)$ 873,54 al mese.

5.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *“il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali”*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Con la suddetta norma, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce *“fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale”* è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE

Il gruppo ha contro dedotto in merito alle criticità sollevate in sede di comunicazione con nota n. 7171, trasmessa, a mezzo PEC il 12 aprile 2024 (Prot. Cdc. n. 2627 di pari data).

6.1 LACUNE DOCUMENTALI

Preliminarmente, il Collegio prende atto che – come richiesto nella Deliberazione di Comunicazione n. 56 del 15 marzo 2024 - il gruppo ha integrato le evidenziate lacune documentali, giacché ha:

- presentato l'attestazione di conformità agli originali della documentazione trasmessa;
- esibito il documento di identità del Presidente *p.t.* del gruppo;
- prodotto documentazione comprovante l'attività resa dalla società incaricata dell'organizzazione dell'evento divulgativo con oggetto le cd. ZES (Zone economiche Speciali) avvenuto in data 26 luglio 2023, inviando il DURC *on line* riferito al contratto con la società King Catering S.r.l.

Il Collegio prende atto delle integrazioni documentali e dei chiarimenti pervenuti e ritiene superate le criticità sollevate in merito.

6.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

In sede di Comunicazione si è osservato che la spesa era stata richiesta ed autorizzata dal medesimo soggetto, e cioè dal Presidente *p.t.*, evidenziando come nel caso di specie si realizzi un impedimento di diritto, in ragione del quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata dal Vicepresidente per la presenza di un potenziale conflitto di interessi.

Al riguardo, il gruppo ha sottolineato che lo stesso ha inteso invero rispettare l'art. 5 del Disciplinare interno a mente del quale: *“Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile”*. D'altro canto, viene aggiunto che tale articolo si limita a riproporre quanto letteralmente previsto dall'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Viene inoltre chiarito che: *“Al momento della sottoscrizione degli atti autorizzatori della spesa, il Presidente era effettivamente presente e non impedito [...]”,* pertanto non è stata ravvisata la necessità di far intervenire il Vicepresidente in sede autorizzatoria, evidenziando al contempo come *“[...] quantunque l'autorizzazione fosse stata controfirmata dal Vicepresidente, la responsabilità della spesa sarebbe rimasta in capo al Presidente”*.

Il Collegio prende atto di quanto sinteticamente sopra riportato e ritiene superata la correlata criticità. Occorre nondimeno precisare che *“l'impedimento”* cui si riferisce l'art. 2,

comma 1, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, con ogni evidenza, non deve certo intendersi in senso fisico, trattandosi di un istituto giuridico che ricomprende tutte le ipotesi di potenziale conflitto di interessi che si realizza anche in caso di coincidenza tra il soggetto richiedente e quello autorizzante, a prescindere, tra l'altro, dalle condizioni fisiche e dall'effettiva presenza nel luogo della sottoscrizione.

6.3 PRESTAZIONE RESA DALLA SOCIETÀ KING CATERING S.R.L.

Con la Deliberazione n. 56/2024 si è invitato il gruppo a chiarire le modalità con le quali si è individuato nella ridetta società King Catering S.r.l. il soggetto che meglio potesse rispondere alle esigenze promozionali dello stesso, richiedendo altresì l'invio del contratto con la società sopramenzionata.

Infine, si è chiesto di relazionare sinteticamente in ordine alla congruità degli esborsi, tenuto conto anche che il 18 dicembre 2023 il medesimo Consigliere capogruppo p.t, successivamente transitato nel "Gruppo Misto" ha chiesto l'autorizzazione per un ulteriore convegno avente ad oggetto il medesimo tema ("ZES- Un'opportunità unica per le imprese e per il territorio"), per l'organizzazione del quale ci si è rivolti alla medesima società.

Al riguardo, dando riscontro alle richieste istruttorie, il gruppo ha affermato di aver effettuato, mediante ricerca in rete, un'indagine informale, in seguito alla quale non ha individuato altri operatori economici nella città di Aversa che offrissent la globalità dei servizi richiesti "*[...] al fine di evitare il coinvolgimento di altri fornitori e così ottimizzare la promozione e l'organizzazione dell'evento*".

Inoltre, con riguardo alla criticità documentale inerente il contratto, il gruppo ha rappresentato che, al fine di perfezionare il documento negoziale in argomento, si è ritenuto sufficiente l'accettazione del preventivo trasmesso "*[...] e il consequenziale pagamento avvenuto dopo la presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario*", evidenziando al riguardo che: "*[...] l'art. 3 del DPCM prevede che per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante*".

Infine, con riguardo alla congruità degli esborsi, il gruppo ha chiarito che l'evento tenutosi a dicembre ha visto, da un lato, "*la partecipazione di un numero notevolmente inferiore di ospiti*" e, sotto altro profilo, sono stati richiesti minori servizi.

Si prende atto di quanto chiarito dal gruppo, ritenendo superate le censure mosse in sede istruttoria.

Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Collegio dichiara regolare la spesa sostenuta dal gruppo con riguardo alla spesa sostenuta per l'organizzazione del convegno divulgativo sul tema "ZES".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Più Europa";
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato